

L'IRC partecipa all'attribuzione del credito scolastico?

Nelle scuole secondarie di II grado sono intervenute ultimamente alcune modifiche agli esami di Stato, che implicitamente hanno prodotto effetti sul contributo che l'Irc può dare al credito scolastico. Si ricorderà che in passato si era sviluppato un lungo contenzioso giudiziario, infine risolto dal Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza n. 2749/2010) in senso favorevole all'Irc. Ciò derivava dal fatto che il precedente regolamento dell'esame (Dpr 323/98) prevedeva che il punteggio relativo al credito fosse assegnato ogni anno sulla base della media dei voti cui si poteva aggiungere, nella cosiddetta banda (o fascia) di oscillazione, un eventuale punto aggiuntivo derivante dall'assiduità della frequenza scolastica, dall'interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative e dalla presenza di eventuali crediti formativi ottenuti con attività esterne alla scuola. L'Irc, non potendo esprimere un voto numerico e non potendo entrare nella media dei voti, poteva quindi incidere solo sulla banda di oscillazione.

Il DLgs 13-4-2017, n. 62, ha abrogato il citato Dpr 323/98 e pertanto sono venute a mancare le istruzioni che fissavano i criteri per l'attribuzione del punto aggiuntivo nella banda di oscillazione. Unico riferimento normativo rimane la annuale ordinanza sugli esami, in cui negli ultimi anni si ripete semplicemente che **«i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento»** (OM 45/23, art. 11, c. 2). Identico trattamento è previsto per gli insegnanti incaricati delle attività didattiche e formative alternative.

In assenza di ulteriori disposizioni ministeriali, spetta alle singole istituzioni scolastiche, in applicazione del regolamento dell'autonomia (Dpr 275/99, art. 4, c. 4), disciplinare l'attribuzione del credito nella cosiddetta banda di oscillazione. Sarà quindi l'Idr a far approvare dal Collegio dei docenti, nel quadro della complessiva regolamentazione interna del credito scolastico, una disposizione che preveda, come accadeva in passato, **il riconoscimento anche della partecipazione con profitto alle lezioni di Irc**, ricordando sempre che non può essere titolo di merito il fatto di essersi avvalsi dell'Irc ma solo i risultati particolarmente positivi derivanti da tale frequenza (p.es. riservando il riconoscimento solo ai livelli più alti del giudizio espresso dall'Idr). **Va chiaramente rigettata la prevedibile critica per la presunta discriminazione che ne deriverebbe ai non avvalentisi, i quali non si vedrebbero riconosciuto il contributo prodotto dall'Irc, sia perché essi possono far valere altre attività svolte al posto dell'Irc sia perché la natura stessa del credito scolastico prevede che si debbano distinguere le posizioni di ciascuno studente in base ad attività che si è liberamente scelto di svolgere o non svolgere (in tal senso si erano espresse a suo tempo diverse sentenze della giustizia amministrativa).**